



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1693**

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di  
frutta

17/01/2021 - 13:20

# Indice

1. DDL S. 1693 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1693 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	9
1.3.1. Sedute . . . . .	10
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	11
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	12
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 140 (ant.) del 21/10/2020 . . . . .	13
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (ant.) dell'11/11/2020 . . . . .	23
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	24
1.4.1. Sedute . . . . .	25
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	26
1.4.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	27
1.4.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020 . . . . .	28
1.4.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020 . . . . .	33
1.4.2.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	41
1.4.2.2.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020	42

## **1. DDL S. 1693 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1693  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

**Titolo breve:** *produzione artigianale di grappe e acquaviti*

---

Iter

**21 ottobre 2020:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1693**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Gianpaolo Vallardi** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Enrico Montani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giorgio Maria Bergesio** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Ripamonti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Rosellina Sbrana** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Arrigoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luigi Augussori** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Alberto Bagnai** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Claudio Barbaro** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Borghesi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luca Briziarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Francesco Bruzzone** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Calderoli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maurizio Campari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimo Candura** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Cristina Cantu'** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Marzia Casolati** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gian Marco Centinaio** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Corti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **William De Vecchis** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Antonella Faggi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberta Ferrero** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Sonia Fregolent** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Fusco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tony Chike Iwobi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Michelina Lunesu** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Raffaella Fiormaria Marin** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Marti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tiziana Nisini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Andrea Ostellari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giuliano Pazzagli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pasquale Pepe** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simona Pergreffi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cesare Pianasso** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Pillon** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Daisy Pirovano** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pietro Pisani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Mario Pittoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Nadia Pizzol** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefania Pucciarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erica Rivolta** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimiliano Romeo** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianfranco Rufa** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Saponara** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Saviane** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Armando Siri** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erika Stefani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Tosato** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Manuel Vescovi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cristiano Zuliani** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 187 del 5 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

## BEVANDE ALCOLICHE E LIQUORI , IMPRESE AGRICOLE

### Articoli

PRODOTTI ARTIGIANALI (Art.1), VITICOLTURA (Art.3), FRUTTA (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), PRODOTTI DI GASTRONOMIA E CUCINA TIPICA (Art.3), AGRITURISMO (Art.3), TUTELA DELLA SALUTE (Art.3), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.4), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.4), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.5)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mino Taricco](#) (PD) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2020) .

### Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 3 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 253 del 3 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1693

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1693

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALLARDI**, **MONTANI**, **BERGESIO**, **RIPAMONTI**, **SBRANA**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CENTINAIO**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SIRI**, **STEFANI**, **TOSATO**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge contiene disposizioni già contenute in un disegno di legge d'iniziativa dei presentatori depositato nella XVI legislatura (atto Senato n. 1839) il cui *iter* era già iniziato nella 9a commissione agricoltura del Senato, relativamente alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

La produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino, costituisce un'abitudine diffusa in alcuni contesti territoriali, da valorizzare e nel contempo da armonizzare con la necessità di garantire idonei *standard* di sicurezza alimentare.

In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Di fatto però la prassi di produrre distillati con modalità « domestiche » o artigianali non si può dire scomparsa, tanto che altre legislazioni, come ad esempio quella austriaca, hanno provveduto ad agevolare tali modalità di produzione, purché nel rispetto delle norme sulla sicurezza della produzione e in quantitativi limitati.

Dalle medesime motivazioni nasce il presente disegno di legge: consentire una prassi, attualmente non legittima, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 enuncia le finalità sottese al disegno di legge stesso, incentrate sulla tutela della salute dei cittadini e si specifica che le grappe e le acquaviti di frutta devono rispettare le norme di produzione, etichettatura e commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1997, nonché le altre norme europee e nazionali.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della disciplina in esame, che in particolare è circoscritto

ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima. Inoltre, specifica che ai titolari delle aziende vitivinicole si applicano le disposizioni, restrizioni e divieti contenuti nella normativa europea e nazionale.

L'articolo 3 dispone che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di « alcoli superiori » e, separatamente, di alcol metilico. Il comma 5 stabilisce che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 inerente agli adempimenti amministrativi prevede l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita, mediante l'utilizzazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990. Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti si introduce altresì l'obbligo, per i titolari delle aziende, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure di sottoporre ad analisi « gascromatografica », presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende interessate devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti pubblici competenti in ordine ai controlli e sono altresì tenute ad etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 contiene una disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico, la presente legge disciplina le norme generali relative all'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico.

### Art. 2.

#### *(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole, di seguito denominate « aziende », che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

2. Ai titolari delle aziende si applicano le disposizioni, le restrizioni ed i divieti contenuti nella normativa europea e nazionale relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo e, in



particolare, nell'allegato VIII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, e nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2008.

Art. 3.

*(Produzione di grappe e acquaviti di frutta)*

1. Le aziende possono produrre grappe ed acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica al 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima.
2. I titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti ai requisiti igienico-alimentari di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3. Le aziende sono tenute ad accertare nei prodotti offerti per la degustazione gratuita la compresenza, nel rispetto dei paragrafi 6 e 9 dell'allegato 2 del regolamento (CE) n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, dei seguenti requisiti:
  - a) titolo alcolometrico volumico;
  - b) contenuto di alcoli superiori;
  - c) alcol metilico.
4. La produzione diretta di grappe ed acquaviti da destinare all'autoconsumo o alla degustazione gratuita, nei limiti quantitativi di cui al comma 1, è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 4.

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Ai titolari delle aziende è consentita l'attività di cui all'articolo 1, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in forma telematica sul sito istituzionale o con posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio equivalente competente per territorio che, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, immediatamente la trasmette all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, all'azienda sanitaria locale e all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competenti, al fine, per quanto di rispettiva competenza, di controllare la conformità a quanto disposto nell'articolo 2, nel rispetto delle modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, contenenti anche l'attestazione del legale rappresentante dell'azienda dell'osservanza delle prescrizioni previste nella presente legge.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'ufficio equivalente competente per territorio, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'azienda sanitaria locale e l'ufficio tecnico di finanza territorialmente competenti operano in attuazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Scaduti i termini di cui al comma 3 si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I titolari dell'azienda possono avviare l'attività di cui all'articolo 1 dalla data di presentazione della

segnalazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'ufficio equivalente competente per territorio.

6. I titolari delle aziende hanno, altresì, l'obbligo di:

a) tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto;

b) sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione e di conservare i risultati delle analisi unitamente al registro di cui alla lettera a);

c) consentire l'accesso ad ogni ispezione e controllo, finalizzati a verificare il rispetto della presente legge;

d) etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

Art. 5.

*(Sanzioni)*

1. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

2. Il mancato rispetto delle quantità di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso.

3. In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria nel suo limite massimo di cui ai commi 1 e 2 è maggiorata del 50 per cento e il soggetto responsabile decade dal compimento delle attività di cui all'articolo 1.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1693  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

**Titolo breve:** *produzione artigianale di grappe e acquaviti*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 140 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

[N. 187 \(ant.\)](#)

11 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 140 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020  
**140ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

## **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

## **PROCEDURE INFORMATIVE**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01953 presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, facendo presente che il problema in questione è da tempo all'attenzione del Governo e del Ministero, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici.

Evidenzia tuttavia che la legge n. 157 del 1992, che come noto è la normativa di riferimento per la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio, affida alle Regioni la gestione faunistica, individuando alcuni strumenti per il contenimento della popolazione di cinghiali quali: il prelievo venatorio, il divieto di rilascio di cinghiali, il divieto di foraggiamento, il controllo faunistico.

Alcune Regioni stanno già regolamentando il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla suddetta legge attraverso la predisposizione, secondo quanto previsto dalla legge 248/2005 e sentito il parere dell'ISPRA, di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età anche avvalendosi di cacciatori appositamente abilitati. Sempre a tal proposito ricorda che è all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge atto Camera n. 982 recante disposizioni di sostegno e di semplificazione per il comparto agricolo che introduce misure volte ad agevolare ulteriori interventi di contenimento, tra cui l'ampliamento dell'arco temporale nel quale è autorizzata la selezione.

Comunica inoltre che al fine di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal rischio di trasmissione del *virus* della peste suina è in via di definizione, per l'approvazione urgente da parte di un prossimo Consiglio dei ministri, la norma che istituisce i Piani di controllo e monitoraggio della evoluzione della malattia.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e si dichiara non soddisfatto. Ricorda che con la sua interrogazione ha inteso sollevare diversi ordini di problemi relativi ai danni causati alle coltivazioni dagli animali selvatici, agli incidenti stradali causati dagli ungulati, nonché alla commercializzazione e tracciabilità delle carni degli animali che vengono abbattuti. Ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento con le Regioni per tutti quegli aspetti della legge n. 157 del 1992 in cui è necessaria una regia di carattere nazionale. Più in generale ritiene che su questo problema così pressante occorranò risposte concrete e non siano sufficienti mere dichiarazioni di principio quali quelle proposte dal Ministero.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, assegnato in sede redigente alla 9ª Commissione, che reca disposizioni dirette a disciplinare la produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. Il provvedimento è diretto a consentire una prassi, diffusa in diverse parti d'Italia, di produrre distillati con modalità artigianali, purché nell'ambito di vincoli tali da garantire la qualità e la genuinità del prodotto e da escludere possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Dopo che l'articolo 1 individua le finalità del testo, l'articolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione: esso si applica ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima. Viene altresì specificato che ai titolari delle predette aziende vitivinicole si applicano le disposizioni, restrizioni e divieti contenuti nella normativa europea e nazionale relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo.

L'articolo 3 stabilisce che le aziende in parola possono produrre grappe e acquaviti di frutta, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, entro il limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita deve essere destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni comunitarie relative all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di alcoli superiori e di alcol metilico. Si specifica poi che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita è consentita in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4, concernente gli adempimenti amministrativi, consente l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate



all'autoconsumo o per la degustazione gratuita ricorrendo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevedendo altresì i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione. Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti si introduce l'obbligo, per i titolari delle aziende interessate, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure l'obbligo di sottoporre ad analisi gascromatografica, presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa per ispezioni e controlli, nonché etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 reca infine la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, che si aggiunge alla confisca e distruzione dei prodotti.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che il disegno di legge reca disposizioni già contenute in un testo esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura. Obiettivo del disegno di legge è quello di consentire una pratica, in passato molto diffusa negli ambiti agricoli di tutta Italia, di produzione di limitate quantità di grappa da parte delle aziende agricole che producevano vino. Ricorda che tale pratica non è attualmente consentita sia per motivi di carattere fiscale che per problemi di carattere igienico-sanitario. Il testo pertanto vorrebbe rendere legittima questa pratica, attualmente non permessa ma che in realtà continua ad essere svolta in forma clandestina, introducendo alcuni vincoli e controlli tali da garantire in particolare la qualità e l'igienicità dei prodotti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1503) IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si era deciso di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1503 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1571 e n. 674.

Fa presente che la 13a Commissione, che esamina i disegni di legge in sede redigente, ha concluso il ciclo di audizioni programmate ed ha assunto come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 1571 (di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera), fissando altresì per lunedì 26 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n.28*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il relatore [TRENTACOSTE](#) (*M5S*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). Rispetto al testo precedentemente presentato, segnala anzitutto che è stata integrata la parte in cui vengono ricordati i soggetti complessivamente auditi nel corso dell'affare assegnato, in modo tale da includervi anche i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione. Inoltre è stato espunto, tra gli impegni previsti per il Governo, quello concernente la possibilità di vigilare sull'equità dei canoni relativi al beneficio irriguo erogato dai consorzi. Per quanto riguarda infine la richiesta, formulata dal senatore Taricco nella precedente seduta, di specificare nel punto 4) che i consorzi presi in considerazione sono quelli di bonifica, fa presente di aver preferito mantenere la formulazione originaria anche per motivi di coerenza con la dizione utilizzata nel resto della risoluzione.

Il rappresentante del Governo, nel ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto, sottolinea l'estrema attenzione con cui il Ministero sta affrontando il tema. Ricorda l'impegno per oltre 1 miliardo di euro destinato a misure in tema di risorse idriche, con molti progetti che sono stati già attivati, soprattutto con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico. Esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore, precisando tuttavia che l'impegno n. 4) fa riferimento a una materia che è propriamente di pertinenza regionale, mentre l'impegno n. 6) riguarda una materia che è di più stretta competenza del Ministero delle infrastrutture.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione viene posta in votazione e approvata.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#), visto l'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata oggi, alle ore 14.

La Commissione conviene.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la seduta pomeridiana, già convocata oggi, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 178 (*Doc. XXIV, n. 28*)**

La Commissione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i diversi soggetti competenti e il materiale acquisito,

premessi che:

- i Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono un fondamentale ruolo di sostegno dell'agricoltura nazionale, gestendo gli impianti pubblici di irrigazione su oltre 3,3 milioni di ettari e, al contempo, partecipano alla gestione del territorio e alla difesa del suolo, curando l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica. La gran parte di essi sono associati nell'ANBI, Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, che riunisce la quasi totalità dei Consorzi italiani;

- la sicurezza del territorio è condizione irrinunciabile per la vita di un Paese, in particolare in un'epoca di cambiamenti climatici, ed è evidente come alcune funzioni e servizi, quali quelli relativi alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle sue risorse, non possono essere oggetto di mercato, ma devono essere competenza di organismi con forte legame territoriale e in grado di assicurarli a costi minimi, trattandosi di attività, servizi e patrimoni definibili quali beni pubblici collettivi;

- come per le opere pubbliche, anche il territorio necessita di manutenzione per mantenere la sua efficienza ed è questa la funzione svolta dai Consorzi la cui presenza e gli interventi sono volti ad evitare che il territorio stesso si degradi e sia minacciato da instabilità del suolo, alluvioni, siccità, effetti negativi della pressione antropica e inquinamento, curando l'irregimentazione dei corsi d'acqua e il deflusso o l'accumulo delle acque in eccesso, il consolidamento delle pendici in dissesto, il terrazzamento delle superfici declivi, garantendo così la conservazione e la sicurezza del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. L'attività manutentiva svolta dai Consorzi non interessa, quindi, esclusivamente il settore agricolo, ma l'intera collettività, cui viene assicurato un ambiente idrogeologicamente più sicuro;

- l'attività di manutenzione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione realizzate e gestite dai Consorzi viene eseguita in larga parte grazie ai contributi versati da parte di 8,8 milioni di consorziati, in gran parte agricoltori. Pertanto la manutenzione ordinaria è in gran parte a carico dei privati consorziati, mentre occorrono risorse pubbliche per la manutenzione straordinaria necessaria ad adeguare gli impianti in relazione alla diffusa situazione di vulnerabilità del territorio;

- i Consorzi investono nelle manutenzioni delle reti e degli impianti di irrigazione a supporto della produzione agroalimentare, destinando a tale scopo la maggior parte delle proprie risorse. L'efficienza di tali reti conferisce sicurezza idraulica anche agli insediamenti civili e in molti casi, se non funzionassero le idrovore dei Consorzi, diverse aree extra-agricole e urbane verrebbero sommerse dalle acque;

considerato che:

- nel nostro Paese la produzione agroalimentare costituisce un settore strategico dell'economia nazionale, con un fatturato di circa 270 miliardi di euro, di cui circa 45 miliardi di esportazioni, con 3,3 milioni di occupati. L'irrigazione, oltre a consentire il mantenimento delle filiere produttive, provvede alla ricarica delle falde sotterranee, favorendo la conservazione delle aree umide, degli ecosistemi e del paesaggio agrario, riducendo la subsidenza e l'intrusione salina nelle falde e assicura il presidio del territorio, fornendo competitività e reddito alle imprese agricole. Anche per l'irrigazione è però necessario intervenire al fine di completare, ammodernare e rendere più efficienti gli esistenti impianti collettivi, ma anche di prevedere investimenti per realizzare serbatoi e vasche di espansione e laminazione delle piene al fine di regolare la cospicua quantità di acqua della stagione piovosa e conservarla per la stagione irrigua;

- un'analisi compiuta dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR, sugli eventi di dissesto e le inondazioni rivela che, dal secondo dopoguerra, questi sono stati causa di oltre 9.000 vittime e circa 700.000 tra sfollati e senza tetto. Tali eventi hanno avuto impatto su beni privati e collettivi, industria, agricoltura, ambiente e paesaggio, nonché sul patrimonio artistico e culturale. Secondo i dati ANCE-CRESME del 2012 tra il 1944 e il 2011 il danno economico prodotto in Italia dalle calamità naturali supera i 240 miliardi di euro, con una media di circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Il nostro Paese deve allora provvedere alle necessarie, preventive e costanti azioni di manutenzione straordinaria del sistema idrografico, idrogeologico e idraulico, considerato che lo stabilirsi su aree rurali e terreno agricoli di impianti industriali, l'espansione incontrollata degli insediamenti civili, l'enorme sviluppo delle reti stradali e ferroviarie hanno accresciuto le esigenze di difesa idraulica del territorio, anche per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo che ha modificato il regime delle acque superficiali, in molti casi non più adeguatamente drenate dal terreno libero;

- tra il 1990 e il 2006 in Europa si è avuto un'espansione delle aree d'insediamento pari al 9% in media: diventa, quindi, una priorità europea frenare e compensare il consumo di suolo, limitando l'occupazione di altre aree verdi, recuperando e rifunzionalizzando le aree e i volumi dismessi. L'obiettivo è fissare l'estensione massima di superficie edificabile sul territorio nazionale, introducendo il divieto per gli agricoltori che hanno ricevuto contributi pubblici di cambiare la destinazione agricola per almeno 5 anni dall'ultima erogazione, pena la perdita degli aiuti e la demolizione delle opere eventualmente costruite;

- si registra una stagione di grandi opportunità per il settore irriguo, determinata dalla progettualità che i Consorzi hanno messo in campo e che il Paese ha fatto propria con azioni concrete quali:

- 1) il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale di 19 progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per un importo di 272 milioni di euro, di cui 18 progetti, per 252 milioni, destinati ai Consorzi;
- 2) il Fondo Sviluppo e Coesione ha disposto il finanziamento di ulteriori 15 progetti irrigui per un importo di 147 milioni di euro di cui 13 progetti, per 138 milioni, destinati ai Consorzi;
- 3) il Piano straordinario invasi finanzia in 5 anni 30 progetti per 250 milioni di euro, di cui 21 progetti, per 144 milioni, destinati ai Consorzi;
- 4) il primo stralcio del Piano nazionale invasi ha finanziato 57 progettazioni ed interventi per 260 milioni di euro, di cui 23 progetti, per 106 milioni, destinati ai Consorzi;
- 5) il Ministero dell'Ambiente finanzia, con il Piano stralcio 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico, 263 interventi, per 315 milioni di euro, di cui 25 progetti, per 44 milioni, destinati ai Consorzi;

osservato, con riferimento alla legislazione vigente, che:

- il quadro normativo inerente i Consorzi si caratterizza per una duplicità di livello, nazionale e regionale e che le Regioni, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001, nel disciplinare la materia loro devoluta, devono rispettare i principi fondamentali dettati o desumibili dalla legislazione statale;

- nel nostro Paese l'ordinamento nazionale e regionale attribuisce ai Consorzi fondamentali funzioni istituzionali per la sicurezza idraulica dei territori in essi ricompresi, nonché per la sicurezza alimentare mediante azioni di regolazione, provvista e utilizzazione delle risorse idriche, che consistono nella realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche di difesa idraulica ed irrigue, assicurando vantaggi indispensabili sia ai suoli agricoli che agli immobili civili e industriali e offrendo, con le loro azioni, un fondamentale contributo alla mitigazione dei negativi effetti dei cambiamenti climatici;

- dopo il 2001, fu posto il problema del riordino degli enti pubblici, mettendo in discussione il ruolo dei Consorzi, e il loro assetto organizzativo fu affidato al potere legislativo delle Regioni. Il Parlamento ha fatto chiarezza precisando, all'art. 27 della legge 31/2008, che il riordino dei Consorzi

di bonifica doveva avvenire seguendo criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e che devono essere rispettati e salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi;

- in attuazione di tale norma, il 18 settembre 2008, è stato stipulato un Protocollo d'intesa Stato-Regioni e Province autonome che delinea il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi in sede regionale, ridefinendo i principi fondamentali della materia, quali:

- 1) la polivalenza funzionale dell'azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, con conseguente riconoscimento dell'acquisita intersettorialità della bonifica i cui effetti si estendono dalla difesa e conservazione del suolo, alle azioni di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi irrigui, alla tutela delle risorse ambientali;
- 2) la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento ai confini idrografici e idraulici, garantendo dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio;
- 3) su ogni comprensorio le Regioni costituiscono un solo Consorzio mentre possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio;
- 4) il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale viene individuato quale strumento che definisce le linee fondamentali dell'azione della bonifica sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto dal Consorzio competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida;
- 5) i Consorzi vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo e di autogoverno del territorio, amministrati da organi democraticamente eletti dai consorziati e forte espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale;
- 6) viene confermato il principio dell'autogoverno secondo il quale i componenti il Consiglio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto che garantisca la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuzione;
- 7) i compiti e le funzioni dei Consorzi vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 8) è previsto altresì che ai Consorzi possono essere affidate dalle norme regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate, finalizzate alla difesa del suolo;
- 9) ai Consorzi possono essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque;
- 10) il numero dei membri dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi;
- 11) viene confermato il potere impositivo dei Consorzi riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori;
- 12) l'intesa individua e distingue il beneficio di presidio idrogeologico, il beneficio di natura idraulica, il beneficio di disponibilità irrigua. È previsto che le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
- 13) si prevede espressamente che resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 152 del

2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi sono elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità;

14) è contemplata specificamente la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi ed enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione comune di specifici servizi, per la tutela dell'ambiente e la facoltà per i Consorzi di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

15) è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

rilevato, inoltre, che:

- la Commissione, al termine di un ciclo di 8 audizioni, svoltesi tra marzo 2019 e luglio 2020, in cui sono stati auditi complessivamente 34 soggetti, tra cui i responsabili di ANBI nazionale, delle sedi regionali, molti rappresentati amministrativi e tecnici locali, i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione del settore agricolo, riconosce che i Consorzi di bonifica e irrigazione sono istituzioni imprescindibili, che hanno mostrato di saper fornire ai territori servizi e risposte;

- i Consorzi, anche sulla base dell'accordo di autoriforma del 2008, godono di una legislazione regionale che ne tutela i principi fondamentali con riferimenti costanti sia agli indirizzi della Corte Costituzionale, sia alle leggi sulla difesa del suolo e sulle risorse idriche, nazionali e comunitarie;

- i Consorzi operano in comprensori di bonifica che, delimitati da confini idrografici omogenei, consentono una migliore operatività sulla base di criteri di funzionalità operativa, gestionale, economica e di partecipazione, realizzando, con risorse proprie, la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore ad essi affidato, la captazione, l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, parametrando tali utilizzi alla salvaguardia dell'acqua e dell'ambiente. Essi hanno, inoltre, la possibilità di esercitare attività di vigilanza e polizia idraulica sulle opere di loro competenza che, regolata dalle norme regionali, mantiene un'importante funzione di controllo sui territori;

- dalle audizioni è emerso anche come tali enti affondino le radici della propria attività, della propria funzionalità, della propria efficacia, efficienza ed economicità nell'autogoverno: la partecipazione è l'elemento chiave che affida ai privati l'amministrazione dei Consorzi e che realizza il coordinamento tra pubblico e privato, oggi particolarmente in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni della società;

- nel corso delle audizioni è emerso il vulnus dell'istituzione consortile che nel corso di decenni si è determinato in alcune Regioni soprattutto del Mezzogiorno. Esso è costituito dalla degenerazione delle regole e dei principi di buon governo con l'imposizione di commissariamenti ultradecennali che hanno ingessato i Consorzi interessati, limitando in maniera sensibile la loro attività e la loro capacità di adattamento alle nuove esigenze del territorio. Risultano eclatanti i casi di Sicilia, Puglia e, per ragioni diverse, della Calabria dove, con legge regionale e relative risorse, è stata affidata ai Consorzi la gestione dei lavoratori forestali. A ciò si aggiunge la situazione finanziaria, in molti casi precaria, degli enti consortili collegata sia alle diverse crisi del comparto agricolo, che inevitabilmente si sono riversate anche su ritardato pagamento di tributi consortili, sia ad una non sempre efficace ed efficiente funzionamento amministrativo degli stessi consorzi. Nel complesso, quanto descritto ha penalizzato interi territori regionali e i loro abitanti, con scarsa attività progettuale, di manutenzione, di attività istituzionale, di innovazione nella gestione dell'acqua a uso irriguo, di utilizzo delle risorse economiche ottenute dalla progettazione e destinate dai Governi che si sono succeduti per le attività di difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, realizzazione di invasi. L'auspicio è, quindi,

quello di un'assunzione di responsabilità da parte di tali Regioni e il rapido ritorno all'autogoverno dei Consorzi e a una conseguenziale e auspicata efficienza. Tali obiettivi sono certamente raggiungibili con una rapida adozione della Intesa Stato Regioni che ha mostrato in tutto il Paese la sua capacità di saper ridurre sensibilmente singoli comportamenti non virtuosi ed, al contrario, esaltare le buone pratiche. L'agricoltura del Meridione necessita di notevoli investimenti infrastrutturali, di semplificazioni delle procedure amministrative e della modernizzazione dell'intera filiera che per troppo tempo l'ha relegata ai margini dei mercati, nonostante le eccellenze delle produzioni agricole tipiche;

- le audizioni hanno messo in luce i numerosi aspetti positivi delle strutture dei Consorzi, della loro presenza sul territorio e della loro insostituibile attività. Essi sono caratterizzati da grande concretezza e flessibilità nell'adattare le proprie azioni alle diverse esigenze che il territorio ha mostrato nell'evolversi dei tempi (bonifica igienica, idraulica, integrale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, consumo di suolo, emergenze idrogeologiche ed alluvionali, multifunzionalità dell'utilizzo idrico, carenza idrica, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Inoltre, i Consorzi hanno dimostrato grandi capacità progettuali e di realizzazione degli interventi ad essi affidati, prova evidente è rappresentata dal bando di gara per il PSRN, dove il Ministero dell'Agricoltura, a fronte di un finanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di opere di irrigazione collettiva, ha ricevuto progetti esecutivi per un importo superiore al miliardo di euro;

- anche la proposta di ANBI di finanziare un Piano nazionale di interventi nel settore delle acque per la realizzazione di invasi multifunzione e per contrastare la dispersione delle risorse idriche, fatta propria dallo Stato e finanziata da due Governi successivi, dimostra una capacità propositiva, oltre quella progettuale e realizzativa. ANBI e i Consorzi sono anche impegnati, con le organizzazioni agricole e Terna, a sensibilizzare il mondo politico a prendere atto delle conseguenze legate alla transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Si ritiene infatti, come previsto dal Piano nazionale energia e clima, che entro il 2030 sarà necessario dotarsi di impianti per l'accumulo dell'energia elettrica e che l'acqua, presente negli invasi gestiti dai Consorzi, potrebbe essere utilizzata in uso condiviso per le esigenze primarie potabili e agricole, ma anche per accumulare l'energia elettrica prodotta in eccesso ed evitare così che vada sprecata;

- negli ultimi decenni è stato dimostrato che gli effetti devastanti, a cui si assiste ormai quotidianamente, risultano direttamente riconducibili all'uomo ed il suo malinteso rapporto con l'ambiente. È fondamentale agire con una programmazione che abbia immediata attuazione, ma con effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione, sfruttando i criteri di efficienza, efficacia e continuità. Bisogna ridurre gli sprechi mediante il ripristino delle reti di adduzione ormai ammalorate e vetuste, ripristinare la capienza di invasi e bacini di accumulo, dragando le sabbie e il limo accumulatisi sui fondali, sbloccare le opere incompiute che risultino utili allo stato attuale delle conoscenze e delle sensibilità, ripristinare la superficie verde persa per eventi calamitosi o incendi, curare la rete drenante e realizzare le interconnessioni tra le reti di adduzione e i bacini di approvvigionamento e tra gli invasi, al fine di garantirne la massima capienza. Le infrastrutture dell'acqua devono rientrare nel processo di innovazione che interessa le infrastrutture strategiche del nostro Paese come quelle viarie e portuali;

- l'importanza strategica dei Consorzi appena descritta, sia per la regimentazione delle acque per uso irriguo, industriale, igienico sanitario e in alcuni casi anche potabile identifica come sentinelle del territorio gli enti consortili e, nonostante le difficoltà, essi rivestono un ruolo decisivo per il contrasto al rischio idrogeologico e la conservazione del paesaggio. Appare evidente, quindi, come logica conseguenza, come sia sbagliato parlare di soppressione definitiva dei Consorzi, ma si debba piuttosto parlare di rilancio, in un'ottica virtuosa degli stessi a tutela dell'agroecosistema.

In conclusione, in virtù di quanto espresso nella presente risoluzione e tenuto conto che a breve è prevista la riforma della Direttiva Quadro Acque UE 2000/60, redatta principalmente per Paesi europei ove l'irrigazione risulta una pratica marginale, occasione utile, quindi, per adeguare la Direttiva anche ai Paesi mediterranei, dove non esiste agricoltura in assenza di irrigazione,

si impegna il Governo a:

1. discutere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il rilancio del ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e irrigazione nella gestione e difesa del territorio e delle sue risorse, nel contrasto al rischio idrogeologico e a supporto dell'agricoltura nazionale, concretizzando in un apposito documento programmatico gli interventi normativi finalizzati al sussidio delle strutture consortili che permettano l'ammodernamento delle reti idriche gestite dagli stessi;
2. disporre provvedimenti volti a introdurre tecnologie e sistemi di gestione innovativi che consentano di risparmiare e ottimizzare la risorsa idrica, tutelare l'ambiente e promuovere il sistema agroecologico nazionale;
3. promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome una revisione e un rafforzamento del modello di governo dei Consorzi che consolidi in questi il ruolo dell'agricoltore e dei beneficiari diretti delle attività consortili, mantenendo al centro della propria azione la tutela del territorio e lo sviluppo dell'agricoltura;
4. verificare la possibilità di emanare le misure necessarie volte a commisurare i costi del servizio erogato dai Consorzi all'entità del servizio reso, in proporzione del numero dei consorziati, delle superfici servite e degli effettivi consumi;
5. emanare provvedimenti, per quanto di competenza, volti al potenziamento del Piano nazionale invasi al fine di completare i lavori di esecuzione delle opere già parzialmente realizzate, prima di autorizzare nuovi progetti che contribuirebbero a ulteriore consumo di suolo, e a porre in essere strumenti di programmazione delle manutenzioni straordinarie agli impianti di raccolta delle acque e delle reti di distribuzione volti al contenimento delle perdite e all'efficientamento dei sistemi;
6. predisporre, per quanto di competenza, lo studio di un piano di dragaggio degli invasi e di cura dei corsi d'acqua che consenta di recuperare il volume di raccolta idrica e di portata perso a causa dell'interro, ponendo attenzione al conferimento e alla destinazione finale dei fanghi di dragaggio.



## **1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (ant.) dell'11/11/2020**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 187**

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ALESSANDRO SENSIDONI, PROFESSORE  
ORDINARIO DI TECNOLOGIE ALIMENTARI DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE, INTERVENUTO IN  
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1693 (PRODUZIONE  
ARTIGIANALE DI GRAPPE E ACQUAVITI)*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1693  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

**Titolo breve:** *produzione artigianale di grappe e acquaviti*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)

[N. 197 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

[N. 199 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 204 \(pom.\)](#)

18 novembre 2020

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020  
197ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Non facendosi richiesta di interventi, si passa alla votazione della proposta della relatrice [MAIORINO](#) (M5S) di esprimere parere favorevole sul testo e di non avere alcunché da osservare, per quanto di competenza, sugli emendamenti trasmessi.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta della Relatrice.

**(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzio ed altri

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) esprime la preoccupazione che i disegni di legge in titolo, invece di

indagare sulle modalità con cui i *social media* distorcono l'informazione, si indirizzi verso una nuova forma di censura.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come negli Stati Uniti d'America le Commissioni d'inchiesta presuppongano un accertamento giudiziario precedente, per poi indirizzarsi alla ricerca delle cause di fenomeni sociali complessi, proponendone soluzioni politiche. Qui, invece, è difficile procedere prescindendo dall'accertamento della verità, che non può essere effettuato da una sede politica inidonea a dichiarare se si siano verificati o meno determinati fatti.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo ad un testo che, per combattere l'intolleranza, rischia di produrre esso stesso fenomeni di intolleranza mediante l'esercizio della censura.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) ricorda il disegno di legge n. 812 e il suo tentativo di regolamentare fenomeni patologici nei *social media*, mediante un emendamento: la strada dell'inchiesta parlamentare, invece, appare oltremodo inidonea a conseguire il risultato, in quanto la verità di una notizia non necessariamente corrisponde all'accertamento di un fatto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) nega che i testi in esame contengano un profilo liberticida: l'inchiesta parlamentare non si istituisce per accusare di falso qualcuno, ma per verificare se ci sono finanziamenti in atto per la diffusione massiva di informazioni non vere.

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che i profili di competenza della Commissione giustizia ruotano, per lo più, intorno al complesso di norme che discendono dalla scelta dello strumento di cui all'articolo 82 della Costituzione, cioè della Commissione avente i poteri dell'autorità giudiziaria: già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008, spiegò che "i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa".

Non è un caso che l'articolo 5 cerchi di prevedere una serie di cautele: non può essere ricompresa nei poteri della Commissione la facoltà di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, di accompagnamento coattivo. L'individuazione di soggetti cui "l'attività di disinformazione sia riconducibile" è, sicuramente, un'attribuzione di responsabilità: l'esercizio del potere coercitivo nei confronti di un preteso testimone, sia pur minimo, può rivelarsi pregiudizievole per il corso di parallele indagini dell'autorità giudiziaria. È principio consolidato che "il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari" (così la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2008).

Orbene, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere, affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta (così già la sentenza n. 231 del 1975): pertanto, l'esercizio dei poteri coercitivi - sia pur minimi - va fuori centro rispetto ad un'attività che dovrebbe soprattutto tendere ad una ricognizione del fenomeno sociale sotteso, per prefigurare soluzioni legislative.

Non è un caso che - per una porzione del medesimo oggetto d'indagine, quella dell'attività con finalità di odio, ossia di istigazione alla discriminazione o alla violenza - il disegno di legge si sovrapponga ad una ben diversa iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato ed in attesa di essere resa operativa: la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e

istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 (prima firma Segre), pubblicata il 5 giugno 2019 ed approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato n. 160 del 30 ottobre 2019. Anche quando le funzioni di questa Commissione sono state da taluno giudicate eccessive, il fatto che non si trattasse di una Commissione d'inchiesta garantisce la natura meramente suasoria di poteri come quello di "segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca".

Al contrario, con il disegno di legge n. 1900 una gestione malaccorta dei poteri dell'autorità giudiziaria potrebbe portare ad una deriva maccartista da evitare: se ne rende conto lo stesso testo, quanto raccomanda che, nello svolgimento della propria attività, la Commissione non deve interferire con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie. Nel caso in cui rilevi la diffusione di informazioni false che vedano coinvolto un giornalista, la Commissione deve informare tempestivamente il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente consiglio di disciplina territoriale. Al di là di questi casi tipizzati, per tutta la restante platea dei possibili destinatari della convocazione a testimoni nessuna vera garanzia è assicurata, in ordine al pericolo di dare luogo a dichiarazioni auto-incriminanti, senza che sia un magistrato a valutare quando è superato il vincolo di cui all'articolo 63, comma 2 del codice di procedura penale.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) replica agli intervenuti riservandosi, in una nuova seduta, di recepire talune delle osservazioni proposte nello schema di parere, in modo da porre rimedio alle genericità denunciate ed alla presunta sovrabbondanza dei poteri d'inchiesta attribuiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1892) Deputati DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(472) NANNICINI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ( [COM\(2020\) 568 definitivo](#) )**

(Parere alla 8a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiede che, prima di proseguire e concludere l'esame sospeso



nella seduta del 15 ottobre, gli sia consentita un'interlocuzione con la maggioranza per addivenire ad una proposta condivisa di parere favorevole con osservazioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta**  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **OSTELLARI** dichiara che il disegno di legge n. 1693 (Vallardi ed altri) è relativo alla disciplina della produzione artigianale delle grappe e delle acquaviti di frutta, non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità di questo disegno di legge è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere. In Italia, le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato. Il disegno di legge intende legittimare tale prassi, purché nell'ambito delle norme europee e nazionali: da esse si ricavano i vincoli che garantiranno comunque la qualità e la genuinità del prodotto ed escluderanno possibili pregiudizi a danno delle imprese produttrici. L'ambito di applicazione è circoscritto ai titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole produttrici di grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché di acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

L'ambito di competenza della Commissione giustizia attiene all'apparato sanzionatorio che assiste le prescrizioni dell'articolo 3. Il comma 1 prevede che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita. Ebbene, l'articolo 5 comma 2 prescrive che il mancato rispetto di tali quantità è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione delle quantità prodotte in eccesso. La restante parte del comma 1 dell'articolo 3 (per cui la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima) non è assistita da sanzione.

Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, poi, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende siano tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Salvo la condotta non costituisca reato, il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in questione è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Non sono assistiti da sanzione i restanti commi dell'articolo 3 (per i quali: le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita; la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi) e l'articolo 4 (inerente agli adempimenti amministrativi, con l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita); in quest'ultimo caso, residua però la disciplina generale che assiste la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con i conseguenziali controlli da parte delle amministrazioni competenti entro sessanta giorni in applicazione degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990; si prevede anche l'obbligo di consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti

pubblici competenti in ordine ai controlli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Parere alla 1a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore sarà il senatore Cucca e che l'esame avrà inizio la prossima settimana, quando presumibilmente potrà estendersi anche agli emendamenti proposti laddove rientranti nell'ambito di competenza della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) lamenta la carenza di spiegazioni delle relatrici, in ordine a diversi articoli del testo base - da esse proposto - per il disegno di legge n. 1438 e connessi, sulla magistratura onoraria. Invita pertanto a predisporre, nella programmazione dei lavori della settimana, una sede entro cui consentire alle relatrici di fornire alcune risposte sulla logica interna al testo (segnatamente gli articoli 1 e 31, nonché il regime vigente per coloro che non erano ancora giudici onorari nel 2017).

La senatrice **MODENA** (FIBP-UDC) evidenzia come la richiesta testé avanzata presupponga una dilazione del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissata per le ore 15 di giovedì 22 ottobre.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) si oppone a dilazioni che non sarebbero comprensibili per i soggetti destinatari delle previsioni, che attendono da molto tempo una risposta legislativa.

La relatrice **EVANGELISTA** (M5S), pur dichiarandosi disposta a rendere ulteriori spiegazioni in ordine al testo base, ricorda che la riflessione è già stata compiuta e si tratta soltanto di darne ulteriore, compiuta illustrazione: non si oppone pertanto ad accordare la sede richiesta nella mattinata di giovedì.

Il **PRESIDENTE**, non facendosi ulteriori osservazioni, propone che - in conseguenza della disponibilità testé accordata dalla relatrice - il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sulla magistratura onoraria sia prorogato di 24 ore.

La Commissione conviene quindi sulla data del 23 ottobre 2020, alle ore 15, come nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato in ordine ai disegni di legge nn. 1438 e connessi.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## 1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020  
199ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(1892) Deputati DELRIO ed altri.** - *Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*, approvato dalla Camera dei deputati

**(472) NANNICINI ed altri.** - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

**(1693) VALLARDI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione unanime conviene.

**(1900) Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false**

**(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), alla luce del dibattito svolto, propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ( [COM\(2020\) 568 definitivo](#) )**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto di una proposta sulla quale ha registrato la condivisione tra i Gruppi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Parere alla 1a Commissione su testo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, recante una serie di misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 ottobre.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 125 dispone la proroga al 31 gennaio 2021 delle disposizioni che prevedono la possibilità di adottare con D.P.C.M., secondo le procedure già definite dalla legislazione vigente, misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. L'elenco di tali misure, contenuto nel decreto-legge n. 19 dello scorso mese di marzo, è integrato con la possibilità di imporre l'obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di doverli utilizzare in circostanze ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., è confermata la facoltà delle regioni di adottare temporaneamente misure maggiormente restrittive, mentre misure ampliative potranno essere introdotte nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della salute. Sono infine integrate nonché prorogate al 31 dicembre 2020 le disposizioni connesse all'emergenza sanitaria indicate nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, in scadenza il

prossimo 15 ottobre. In particolare fra le disposizioni oggetto di proroga di interesse della Commissione si segnala l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia societaria. Oggetto di proroga è poi l'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020. Con questa proroga si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, ove risultino rispettate alcune specifiche condizioni. Il decreto-legge in esame ha poi inserito nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 il nuovo numero 33-*bis*, con il quale è disposta la proroga - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - delle disposizioni di cui all'articolo 221, commi da 3 a 10, del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) concernenti, in particolare, il processo telematico e le udienze da remoto nel processo civile. Sono altresì prorogate fino a tale data le disposizioni che prevedono: la partecipazione mediante collegamenti da remoto alle udienze penali da parte degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti; lo svolgimento a distanza dei colloqui dei detenuti, internati e imputati negli istituti penitenziari e negli istituti penitenziari e penali per minorenni. Da ultimo oggetto di proroga è l'articolo 6, comma 4, del Decreto-legge n. 22 del 2020 (conversione in Legge n. 41 del 2020). È così prorogata dal 15 ottobre al 31 dicembre, l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

L'articolo 2, che è quello che rileva maggiormente ai fini della competenza della 2ª Commissione, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha disposto l'introduzione del Sistema di allerta Covid-19. Sempre nell'ottica del contenimento del contagio, nell'ambito di una strategia europea volta a prevenire la diffusione del virus a carattere transfrontaliero, si consente, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla *privacy*, l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Nella relazione al provvedimento si dà conto delle iniziative adottate a livello europeo, finalizzate a pervenire, mediante l'utilizzo di un'apposita interfaccia in corso di istituzione da parte della Commissione europea, ad uno scambio sicuro di informazioni tra le applicazioni nazionali di tracciamento dei contatti basate su un'architettura decentralizzata sul modello adottato in Italia. Lo scambio di informazioni, che consentirebbe agli utenti di ricevere l'allerta anche nel caso di contatti avvenuti durante la permanenza in un altro Paese dell'Unione europea, oltre ad accrescere la tutela della salute dei cittadini, potrebbe costituire quindi un importante strumento per il contrasto alla diffusione del virus. La relazione sottolinea inoltre come l'interoperabilità non incida sulla impostazione normativa e tecnologica del Sistema di allerta nazionale, che resta ad adesione volontaria nonché immutato nelle modalità di funzionamento. Proprio in considerazione del ruolo che il Sistema di allerta può svolgere non solo nella fase emergenziale ma anche quale misura di prevenzione e protezione sanitaria anche a carattere transfrontaliero, si dispone infine che l'utilizzo di Immuni e della piattaforma nazionale per la gestione del Sistema di allerta, unitamente al trattamento dei relativi dati, siano operativi sino alla cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione della sanità pubblica, legate alla diffusione del virus anche a carattere transfrontaliero, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 3 differisce al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza sanitaria. L'articolo 4 integra la legislazione vigente al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con l'inserimento del Sars-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possano causare malattie infettive nell'uomo. L'articolo 5, nelle more dell'adozione del primo D.P.C.M. successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, proroga la vigenza del D.P.C.M. 7 settembre 2020.

Dispone inoltre che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale. Salve alcune eccezioni, essi dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Tra gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 1970 testé illustrato, sono vari quelli che attengono, direttamente o indirettamente, al sistema della Giustizia. Ad esempio: l'emendamento 1.24 impatta sulle procedure di sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa; l'emendamento 1.28 sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo; l'emendamento 1.0.2 è sul processo amministrativo da remoto; l'emendamento 1.0.6 è sulle risorse finanziarie per soggetti accolti nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza; gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 impattano su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; l'emendamento 5.0.5 è sulla proroga della banca dati del DNA. Vi è poi l'emendamento 1.0.100 del Governo, che riversa nel disegno di legge in titolo la disciplina sulle riscossioni delle entrate tributarie introdotta dal decreto-legge n. 129/2020, con i relativi subemendamenti.

Benché tutti questi testi possano offrire spunti per arricchire la discussione anche in Questa Commissione, va ricordato che l'articolo 41, comma 5 del Regolamento del Senato (come esteso, dalla prassi parlamentare, alla sede referente) limita l'oggetto della presente pronuncia ai soli emendamenti "che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative". Pertanto oltre al testo del decreto-legge rientra, nella materia oggetto del parere della Commissione giustizia, il solo emendamento 1.7 (Romano), che prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Va anche ricordato che tale emendamento fu già proposto (con numero 97.0.12) dal medesimo senatore al disegno di legge n. 1925: prima che la Commissione di merito ne pronunciasse l'improponibilità, il 24 settembre scorso la Commissione giustizia ebbe il tempo di esprimere il parere ostativo, dichiarando che il principio di tipicità e la riserva di legge confliggevano con "la genericità del riferimento alla declaratoria dell'emergenza e dal fatto che un atto amministrativo (sia pure meramente declaratorio) produca un innalzamento della risposta sanzionatoria".

Il [PRESIDENTE](#) interviene in ordine all'articolo 5 per notare come il D.P.C.M. ivi contemplato è stato già emesso e che, *medio tempore*, risultano in via di adozione ulteriori misure decretizie. Invita il relatore pertanto a considerare la possibilità di una pausa di riflessione, per consentire alla Commissione di dominare nella sua interezza una materia in costante evoluzione.

Il sottosegretario GIORGIS avverte che il cosiddetto "decreto ristori", in via di redazione in queste ore, conterrà le misure attinenti all'amministrazione della Giustizia ed a quella penitenziaria.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone un parere favorevole sul testo in esame, altresì confermativo della precedente posizione della Commissione in ordine all'emendamento di competenza.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto contrario della Lega, che dichiara la propria opposizione sia metodologica che di merito: il Parlamento è sistematicamente esautorato da questa modalità inaccettabile, incentrata su decreti-legge imposti col voto di fiducia; lamenta che non sono poi state recepite le richieste delle opposizioni, sul meccanismo di gestione dell'impatto del COVID sull'amministrazione della giustizia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) stigmatizza l'elusione dell'impegno - consacrato dal Governo in apposita previsione di un decreto-legge già convertito - a sottoporre preventivamente al Parlamento i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure di contenimento del COVID che impattano sulle libertà dei cittadini. Si è in tal modo aggirato uno schema procedimentale che era stato

offerto alle opposizioni come modalità di condivisione decisionale.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Pillon, preannunciando voto contrario al parere proposto dal relatore.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), stante l'imminenza dell'inizio dei lavori di Assemblea, richiede il rinvio del seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'INTEGRAZIONE DEL RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2020*

Su richiesta della senatrice Valente, il [PRESIDENTE](#) precisa che, non facendosi osservazioni, nel resoconto del 22 ottobre 2020 le parole: "c'è la necessità di ridimensionare il ruolo dei giudici onorari uscendo dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni e ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione" vanno così lette: "poiché la riforma Orlando a regime riscrive il ruolo della magistratura onoraria e ridimensiona aspettative e portata del loro impiego, occorre uscire dalla logica emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ponendo finalmente i termini della questione in maniera chiara ed esplicita, anche per coloro che in futuro intendano approcciarsi a questa professione."

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - nel corso o a margine delle audizioni sul disegno di legge n. 1474 (Malattia liberi professionisti), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 21 ottobre scorso - è stata inviata della documentazione: non facendosi osservazioni, essa (già visibile nell'area condivisa degli utenti della piattaforma virtuale del Senato "Teca") sarà disponibile anche per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549**

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

- a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo

l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";

b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in caso di fatti oggetto di procedimento penale la Commissione procede alle testimonianze formali congiuntamente alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 371 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;

c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:

1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;

2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;

3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 568**

La Commissione,

premesso che il regolamento stabilisce norme temporanee che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy), con l'obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e a rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi; tenuto conto che l'intervento dell'Unione appare necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali sui minori online e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno e che quindi la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta in oggetto non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'UE ;

ritenuto che la proposta introduce una deroga temporanea, limitata al periodo strettamente necessario per l'adozione di una legislazione a lungo termine e mirata al quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se e in quanto conformi al diritto dell'Unione e che quindi la proposta risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;

considerato che ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale;

preso atto che la lotta contro gli abusi sessuali sui minori è una delle priorità dell'Unione europea e che il 24 luglio 2020 la Commissione europea ha adottato una Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020)607), che mira a fornire una risposta efficace a livello di UE al reato di abuso sessuale sui minori;



tenuto conto che la Commissione ha annunciato che entro il secondo trimestre del 2021 proporrà nuove norme volte a contrastare gli abusi sessuali sui minori online, anche imponendo ai fornitori di servizi online interessati di individuare il materiale pedopornografico noto e di segnalarlo alle autorità pubbliche;

considerato che alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale stanno già utilizzando tecnologie specifiche per individuare gli abusi sessuali sui minori nell'ambito dei loro servizi e segnalarli alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e/o per rimuovere il materiale pedopornografico;

considerato che la direttiva 2002/58/CE (detta di e-privacy) non contiene una base giuridica esplicita per il trattamento volontario dei dati relativi ai contenuti o al traffico ai fini dell'individuazione degli abusi sessuali sui minori online e che quindi a legislazione vigente i fornitori possono applicare tali misure solo nel caso in cui gli Stati membri adottino misure legislative giustificate in base ai motivi di cui all'art. 15 della direttiva;

tenuto conto che lo sviluppo della comunicazione tramite web ha sicuramente favorito, da un lato, l'accesso a materiali pornografici da parte dei minori nonché alla diffusione di materiali pedopornografici, e, dall'altro, ha moltiplicato le possibilità di entrare in contatto con bambini e adolescenti, di parlare ed interagire con loro;

considerato che l'utilizzo della rete internet ha determinato significativi cambiamenti, in termini di pericolosità, anche con riguardo fenomeni presenti nel passato, quali il bullismo, il cyberbullismo e le molestie sessuali. Il cyberbullismo che ricomprende un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi rappresenta fra le forme più gravi e invasive di bullismo. La tecnologia consente infatti ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet;

tenuto conto che attraverso la rete e la debolezza dei sistemi di controllo e di accertamento dell'età anagrafica degli utenti, sempre più minori hanno libero accesso a materiali pornografici, la cui prolungata e reiterata visione rischia di influire sul loro sviluppo psico-fisico;

preso atto che i contenuti a sfondo sessuale sono sicuramente tra i più numerosi presenti in rete e in tutte le forme di comunicazione digitale e che si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento, soprattutto fra i minori, di alcuni fenomeni quali l'accesso a materiale pornografico anche da parte di giovanissimi minorenni nonché il *sexting*, nel quale il materiale pornografico viene autoprodotta e veicolata dallo stesso autore, con la conseguenza di porre a rischio una mole notevole di dati e di non riuscire a limitare la circolazione al di là della originaria volontà di tale materiale e l'online *grooming*, una subdola forma di abuso sessuale ai danni dei minori compiuta da adulti, che, approfittando dell'anonimato che la rete assicura, interagiscono con minori nascondendo la propria identità e generando profili falsi;

tenuto conto che proprio per contrastare tutte quelle forme di condivisione di materiale pornografico o a carattere sessuale senza il consenso o addirittura contro la volontà degli interessati la legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto, all'articolo 612-ter del codice penale, il reato di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (il cosiddetto *revenge porn*);

tenuto altresì conto che con il DL 30.04.2020 n. 28 convertito con modificazioni nella L. 25.06.2020 n. 70 sono state previste "disposizioni in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio" che prevedono la preinstallazione gratuita su tutti i "devices" di sistemi di "parental control" per sensibilizzare i genitori sui rischi del web e permettono un controllo da parte degli stessi sui contenuti cui i figli minori possono o non possono avere accesso;

espresso pieno apprezzamento per le finalità della proposta ovvero di introdurre una deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicazione di determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare ad utilizzare tecnologie per il trattamento di dati personali e di

altro tipo nella misura necessaria a individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico, nell'ambito dei loro servizi, dopo il 20 dicembre 2020, in attesa dell'adozione della preannunciata legislazione a lungo termine;  
condividendo le misure previste dall'articolo 3 della proposta, il quale nel prevedere una dispensa dagli obblighi sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico, stabilisce un elenco di condizioni per l'applicazione di tale deroga, prevedendo in particolare che il trattamento sia proporzionato e limitato alle tecnologie consolidate, e le meno invasive della vita privata, utilizzate regolarmente dai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; che la tecnologia utilizzata sia di per sé sufficientemente affidabile e limitare il più possibile il tasso di errori relativi all'individuazione di contenuti che rappresentano abusi sessuali sui minori;

esprime

parere favorevole auspicando che, anche nella prospettiva di ulteriori interventi da parte del legislatore europeo, possano essere previste:

- a) ulteriori deroghe alla disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati sul traffico al fine di assicurare un più incisivo contrasto alle nuove e sempre più insidiose forme di abuso anche sessuale ai danni dei minori perpetrati attraverso l'uso della rete;
- b) ulteriori disposizioni a carico di produttori di *devices* nonché a carico degli internet providers, delle compagnie telefoniche e dei gestori delle piattaforme social volte a prevenire e tracciare la diffusione di materiale pornografico tra i minori nonché la circolazione di materiale pedopornografico e la perpetrazioni di attività di abuso sui minori, violenza di qualsiasi tipo, bullismo, *cyberbullismo*, adescamento, *grooming*, *sexting* e altre condotte dannose o pericolose per i minori.

## **1.4.2.2. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 204 (pom.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020**  
**204ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( [n. 201](#) )**  
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo che reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019).

Lo schema si propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo.

In particolare, il provvedimento in esame, dopo aver specificato meglio il rapporto tra disposizioni di principio e le garanzie costituzionali (articoli 1 e 2), apporta una serie di modifiche alle disposizioni della legge n. 69 del 2005 che impongono - secondo quanto previsto nell'ambito delle procedure estradizionali (ma non in linea con quanto richiesto dalla decisione quadro) - alle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione l'invio di provvedimenti e atti ulteriori rispetto al mandato di arresto europeo (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge n.69 in relazione al regime delle acquisizioni documentali di supporto).

Interviene, al fine di dare piena esecuzione al principio del mutuo riconoscimento, sulla disciplina relativa ai casi di esclusione della verifica della doppia punibilità (modifiche apportate agli articoli 4, 5 e 20) e sui motivi di rifiuto (obbligatorio o facoltativo) dell'esecuzione del mandato di arresto (modifiche apportate dallo schema agli articoli 3, 12, 13, 14 e 15).

Lo schema reca anche disposizioni in tema di convalida del mandato, consenso alla consegna e informazioni e accertamenti integrativi (articoli 9, 10 e 11), nonché ridefinisce la tempistica della

procedura passiva di esecuzione del mandato, intervenendo anche sulla disciplina dei termini e sulle conseguenze della loro inosservanza sulla disciplina cautelare (modifiche apportate agli articoli 6, 12, 16, 17, 18, 19 e 22).

In attuazione di uno specifico criterio di delega, modifica la legge del 2005 al fine di superare i contrasti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'articolo 31 della decisione quadro "Relazioni con gli altri strumenti giuridici" (modifiche apportate dallo schema all'articolo 1, lettera d), della legge n. 69).

Va ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni.

Secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata).

Attraverso l'adozione del decreto legislativo in esame, dunque, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex terzo pilastro dell'Unione europea (giustizia e affari interni).

Non essendovi profili di criticità quanto al rispetto dell'ordinamento europeo, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in ordine all'articolo 3 dello schema di decreto, relativamente all'autorità competente alla trasmissione dei provvedimenti. Chiede inoltre delucidazioni sulla non conformità alla decisione-quadro della vigente procedura di estradizione.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) replica precisando che l'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 6, prevedendo, in caso di procedura passiva di consegna quando sia stato emesso un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, in ipotesi di assenza dell'interessato al processo, la garanzia di ulteriori informazioni di dettaglio che devono essere portate a conoscenza del prevenuto, al fine di evitare carenze informative, per una piena tutela dell'interessato e nel rispetto dei principi di difesa, senza motivi che impongano il rifiuto della consegna.

In ordine al secondo quesito, evidenzia le differenze tra la procedura di estradizione, incentrata sulle procure, e quella sul mandato di arresto europeo incentrata sull'organo centrale.

Presenta, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» ( [n. 204](#) )**  
(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) rileva come l'articolo 2 dello schema indichi il Consiglio Superiore della Magistratura quale autorità competente alla designazione dei tre candidati all'incarico di procuratore europeo ai fini della nomina da parte del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento. L'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. La disposizione contiene inoltre la disciplina procedurale per la formulazione della proposta di accordo, prevedendo il concerto del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 5 indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato.

Nel raccogliere il rilievo del senatore Bossi, formulato nella precedente seduta, ribadisce che il Governo ha ritenuto di non dover esercitare la delega con riferimento alle lettere l), m), n) ed o) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, in quanto la loro attuazione si sarebbe risolta in una duplicazione di disposizioni del regolamento europeo, per definizione direttamente applicabile negli Stati membri senza necessità di norme di adeguamento.

Al riguardo, ha effettuato una verifica puntuale. Il considerando n. 23 e gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 13, paragrafo 1, del regolamento corrispondono ai principi e criteri di cui alla lettera l) della delega in relazione allo svolgimento delle funzioni del procuratore europeo delegato in collegamento e d'intesa con il procuratore europeo, che supervisiona le indagini, e con riferimento alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite. Gli articoli 31, 27, paragrafo 2, e 27, paragrafo 5, corrispondono ai principi e criteri direttivi rispettivamente di cui alla lettera m) (cooperazione del procuratore delegato con i procuratori delegati degli altri Stati membri nel caso di indagini transnazionali), lettera n) (obbligo di astensione per le autorità nazionali dall'adottare qualsiasi decisione che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione), lettera o) (obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di trasferire il fascicolo all'EPPO e astensione da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato qualora l'EPPO eserciti il suo diritto di avocazione).

Dopo aver infine rilevato che nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano incompatibilità con il regolamento (UE) 2017/1939 né con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua richiesta di disporre di qualche tempo tra la presa visione dello schema di parere e la votazione sullo stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni in merito alla produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (oggetto di un analogo disegno di legge nella XVI legislatura). La finalità è quella di prendere atto di una pratica tradizionale un tempo estremamente diffusa nei contesti agricoli. In sostanza, tutte le famiglie che producevano vino producevano anche limitate quantità di grappa, così come gran parte dei frutticoltori distillava parte della produzione di mele o di pere.

La produzione di grappa e acquavite di frutta con mezzi artigianali, come lavorazione complementare rispetto alla produzione di vino, costituisce un'abitudine diffusa in alcuni contesti territoriali. In Italia,

le disposizioni attualmente in vigore in ambito fiscale e igienico-sanitario vietano tali tipi di attività, assoggettando la produzione delle grappe e acquaviti alle regole e alle limitazioni del regime dei monopoli di Stato.

Il disegno di legge mira pertanto ad autorizzare tali attività, disciplinando le norme generali relative all'attività di produzione artigianale di grappa ed acquavite di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico. La finalità è quella di garantire la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico (articolo 1).

I destinatari del disegno di legge sono i titolari di aziende agricole vitivinicole e frutticole che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima (articolo 2, comma 1).

L'articolo 2, comma 1, richiama per prevederne l'applicazione ai titolari delle aziende agricole: il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'allegato VIII, parte II (relativo alle restrizioni alle pratiche enologiche di cui all'articolo 80 del regolamento); la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino); il decreto del Ministero delle Politiche agricole del 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2008 (disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione).

L'articolo 3 dispone che le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acquaviti di frutta, nel limite complessivo annuo di 8 litri di alcol anidro, corrispondenti a 20 litri di grappa con gradazione alcolica 40 per cento vol. per ciascuna azienda, solo a fini di autoconsumo o di degustazione gratuita, precisando che la produzione finalizzata alla degustazione gratuita è destinata alla miscita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici gestiti dal titolare dell'azienda medesima. Al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari. Le aziende sono altresì tenute ad accertare alcune caratteristiche dei prodotti offerti per la degustazione gratuita, ossia il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di «alcoli superiori» e, separatamente, di alcol metilico. Il comma 4 stabilisce che la produzione diretta di grappe destinate all'autoconsumo o alla degustazione gratuita può essere effettuata in deroga alle disposizioni del testo unico concernente le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 inerente agli adempimenti amministrativi prevede l'avvio immediato da parte dell'azienda dell'esercizio dell'attività di distillazione delle grappe e delle acquaviti destinate per l'autoconsumo o per la degustazione gratuita, mediante l'utilizzazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Al fine di favorire le verifiche da parte delle autorità competenti, si introduce altresì l'obbligo, per i titolari delle aziende, di tenere un registro delle distillazioni, nel quale risulti, per ogni distillazione, la data, il tipo e i quantitativi di prodotto ottenuto, come pure di sottoporre ad analisi «gascromatografica», presso un laboratorio pubblico, un campione dei prodotti ottenuti da ogni distillazione. Le aziende interessate devono altresì consentire l'accesso nei locali dell'impresa ai soggetti pubblici competenti in ordine ai controlli e sono altresì tenute ad etichettare i contenitori della grappa o dell'acquavite prodotte, indicando espressamente data di produzione, tipo e provenienza della materia prima utilizzata e il nome dell'azienda distillatrice.

L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria pecuniaria per la violazione delle disposizioni in esame, oltre la confisca e distruzione dei prodotti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LONARDO](#) (*Misto*), introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge. Il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e XX allegati. L'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.

Secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso l'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. L'Accordo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore dell'accordo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie all'accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE.

Non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi. Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in



allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2013) Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 149, del 9 novembre scorso, cosiddetto "Ristori bis", che interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso, per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19.

Si sofferma, quindi, su alcuni articoli, di maggiore attinenza all'ordinamento dell'Unione europea, tra cui l'articolo 8, comma 6, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge.

Nell'esplicitare i contenuti di tali articoli, ricorda che l'articolo 1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie dei contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Ristori, del 28 ottobre scorso, e per alcuni operatori già beneficiari (bar e alberghi) che operano nelle Regioni "arancioni" o "rosse", aumenta il contributo di un ulteriore 50 per cento. Si prevede inoltre, per il 2021, un contributo specifico per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari e delle bevande, interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

L'articolo 2 istituisce un nuovo contributo per alcune categorie di attività operanti nelle sole "zone rosse", elencate nell'allegato 2.

L'articolo 4 estende il credito d'imposta sugli affitti commerciali, previsto dal decreto "Rilancio", ad alcune specifiche attività (commercio al dettaglio, servizi alla persona, agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle "zone rosse", per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

L'articolo 5 estende la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, ovvero quelli siti nelle "zone rosse", in cui si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Tali interventi sono quindi sottoposti al rispetto della normativa del *Temporary Framework*, come modificato e integrato dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020.

Con riferimento all'ultima modifica, del 13 ottobre, evidenzia che la validità del *Temporary Framework* è stata prorogata per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, ed è stata ulteriormente estesa l'ammissibilità degli aiuti anche al sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del Framework).

Il Relatore dà quindi conto dell'articolo 11, che estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", prevedendo che tali benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il Relatore esprime, quindi, apprezzamento per l'articolo 15, che risponde a un'osservazione formulata nell'ambito del parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto

Ristori, istituendo il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833.

Al riguardo, ricorda che all'articolo 1 della medesima direttiva (UE) 2020/739, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo, di cui all'allegato III della direttiva 2000/54/CE, è già stata data attuazione attraverso l'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

L'articolo 18, in relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid-19, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "de minimis".

L'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nei limiti consentiti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Similmente, l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nei limiti consentiti dal rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Su questi articoli e sul resto del decreto-legge il Relatore non ritiene sussistenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Inoltre il decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, cosiddetto Salva mare.

Richiama, quindi, il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020 e ricorda

i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, la cui vigenza è stata prorogata al 30 giugno 2021.

Propone quindi esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), constatata l'assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ( [n. COM\(2020\) 568 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea come sia stata trasmessa il 16 novembre la relazione del Governo sulla proposta in esame. La relazione riepiloga le misure previste, concernenti una deroga limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare volontariamente a utilizzare tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi. L'urgenza della sua approvazione è collegata all'ambito temporale di applicazione del regolamento, che decorrerà - a breve - dal 21 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2025.

In riferimento al principio di sussidiarietà, la mancanza di un intervento dell'Unione in materia rischierebbe di creare frammentazione qualora gli Stati membri adottassero legislazioni nazionali divergenti in merito all'uso di tecnologie da parte dei fornitori per la lotta agli abusi sessuali sui minori online. In riferimento al principio di proporzionalità, la durata della deroga è temporalmente limitata sino all'approvazione di una eventuale organica riforma della direttiva 2002/58/CE, e cesserà comunque la sua efficacia entro il dicembre 2025. Per quanto riguarda la scelta dell'atto giuridico, il regolamento consente l'applicabilità diretta delle disposizioni, mentre la direttiva avrebbe richiesto misure nazionali di recepimento. Inoltre, solo con un regolamento è possibile rispettare la data del 21 dicembre 2020 per l'applicazione.

Ritiene quindi che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, considerata la valutazione della Relatrice, propone di proseguire l'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( n. COM(2020) 571 definitivo )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 3, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, svolge una relazione integrativa, per dare conto della valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea nell'ambito dei lavori preparatori alla definizione della proposta di direttiva COM(2020) 571, in materia di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni.

Evidenzia, quindi, che la valutazione d'impatto SWD(2020) 183 è stata svolta tra il 2017 e il 2019. La direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni è oggetto di continuo aggiornamento, per mantenere sempre un elevato livello di protezione dei lavoratori. Per l'individuazione di quelle sostanze che più di altre richiedono di essere tenute sotto controllo, la Commissione europea ha seguito una procedura specifica di ampia consultazione con il coinvolgimento del Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), composto dalle autorità degli Stati membri (tre membri per Stato), dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori, tramite il suo gruppo di lavoro ad hoc sulle sostanze chimiche (WPC), e con la consultazione a due fasi delle parti sociali europee. Sono state così selezionate l'acrilonitrile, i componenti del nichel e il benzene. Per stabilire la misura dei valori limiti di esposizione a tali sostanze, la Commissione europea si è basata sui pareri formulati dal CCSS, a loro volta fondati sulla valutazione tecnica compiuta dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), su richiesta della stessa Commissione europea.

Per svolgere la valutazione d'impatto, la Commissione europea ha commissionato uno studio alla società danese di consulenza COWI A/S. Da tale studio risulta che più di un milione di lavoratori europei sono attualmente esposti a queste tre sostanze pericolose e che quindi è necessario imporre dei limiti di esposizione.

In particolare, l'acrilonitrile interessa circa 25.000 lavoratori dei settori dell'aviazione, difesa e aerospazio, i componenti del nichel circa 87,500 lavoratori, mentre il benzene interessa ben 1.012.500 lavoratori essendo prodotto nelle raffinerie di petrolio e negli impianti chimici, per essere usato come componente per la produzione di molte sostanze chimiche.

Per ciascun agente chimico è stata eseguita un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali delle diverse opzioni strategiche. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 60 anni, corrispondente ai futuri oneri derivanti dalle patologie tumorali stimati sulla stessa durata, per tenere nella dovuta considerazione il periodo di latenza di tali patologie.

Sono state quindi prospettate diverse opzioni e la scelta dell'opzione preferita è stata effettuata sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza.

La Relatrice rileva quindi che, sebbene la valutazione d'impatto della Commissione europea si basa sui pareri formulati dal CCSS, alcune criticità conseguenti alla fissazione dei nuovi valori limite di esposizione emergono con maggiore chiarezza negli stessi pareri del CCSS.

In particolare, nell'ambito del parere del CCSS sul benzene, tutte e tre le parti che compongono tale organo (Governi, datori di lavoro e lavoratori) concordano che il settore delle fonderie e acciaierie è quello maggiormente esposto a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. L'esposizione al benzene in tali ambiti è dovuta principalmente all'uso di leganti organici nei processi formazione di stampi e anime, che richiedono elevate temperature.

Per tale sostanza, la sostituzione non è possibile e pertanto richiede l'adozione di una serie di misure per la riduzione delle esposizioni, tra cui la ridefinizione di impianti e processi, e l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria. Questo può pregiudicare il mantenimento in attività di alcune imprese, perché il settore è composto da molte piccole imprese, dotate di scarse risorse. Il settore è anche esposto alla forte concorrenza delle imprese site in Paesi terzi, che hanno ridotti requisiti di salute e sicurezza sul lavoro (*occupational safety and health*).

Pertanto, il gruppo dei datori di lavoro suggerisce, per il settore delle acciaierie, che il periodo transitorio relativo al raggiungimento del valore limite di 0,2 ppm debba essere esteso di ulteriori 3 anni (per un totale di 7 anni), per consentire alle PMI di effettuare gli investimenti necessari al rispetto dei valori limite.

Nell'ambito del parere sui composti del nichel, le tre parti del CCSS concordano che i settori delle fonderie (soprattutto per la produzione di acciaio), delle raffinerie e delle saldature, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti. Per questi settori potrà essere necessario introdurre l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria.

Al riguardo, il gruppo dei datori di lavoro evidenzia la disponibilità di dati sulle conseguenze dall'inalazione nelle vie respiratorie dei composti del nichel e, invece, la carenza di dati inerenti la respirazione (fin negli alveoli polmonari, con introduzione nel flusso ematico). Pertanto, il valore limite più restrittivo, inerente la frazione respirabile dei composti, si fonda su informazioni piuttosto limitate. Il motivo di tale carenza risiede nel fatto che le tecniche di rilevamento attualmente disponibili sono altamente difficoltose e costose.

Il gruppo suggerisce quindi di svolgere un lavoro di approfondimento durante il periodo transitorio per poter fornire alle imprese metodologie adeguate per la misurazione della frazione respirabile dei composti del nichel, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite fissati.

Sull'acrilonitrile, i tre gruppi che compongono il CCSS concordano sul parere tecnico del RAC, senza aggiungere alcuna osservazione specifica. L'acrilonitrile è un liquido incolore dall'odore pungente, utilizzato principalmente come monomero nella sintesi di materie plastiche, fibre acriliche, gomma sintetica e nylon.

Pertanto, i nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro.

Per entrambi i settori l'Italia risulta maggiormente esposta, essendo il Paese con il maggior numero di imprese operanti nei settori e con il maggior numero di imprese di piccole dimensioni.

La Relatrice procede quindi a illustrare uno schema di risoluzione, in cui anzitutto si condivide l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate.

Ritenendo, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà, ritiene invece non pienamente rispettato il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi.

In tal senso, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permangono comunque un onere

non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle imprese stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

Propone, pertanto, di esprimere, nella risoluzione, la necessità di prevedere nella proposta di direttiva la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Relatrice per la formulazione che riflette le sue osservazioni formulate in precedenza, ma evidenzia una divergenza di visione in merito alla formulazione del dispositivo della risoluzione, con riferimento al meccanismo della possibile compensazione.

La relatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) chiarisce la genesi di tale formulazione, di cui ringrazia per l'apporto anche il senatore Lorefice, che è volta a evitare di dover scegliere tra salute e occupazione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) aggiunge inoltre la necessità di tenere conto della situazione attuale e futura di rapido sviluppo delle tecnologie nell'ambito della transizione ecologica verso la green economy e, pertanto, l'esigenza di incoraggiare le PMI a guardare avanti e ad accelerare il passaggio alle nuove tecnologie per non trovarsi in ritardo in termini di concorrenza e di soddisfacimento della domanda. In questo senso, i distributori di carburanti, di cui l'Italia detiene il primato europeo in termini di quantità degli stessi sul territorio, devono essere incentivati a tenere conto del rapido passaggio ai veicoli elettrici o ai biocarburanti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva (*Doc. XVIII-bis*, n. 3).

*La seduta termina alle ore 19,15.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201**

La 14ª Commissione permanente,  
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ed è adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (articolo 6 della legge n. 117 del 2019);

- propone di ovviare alle criticità rilevate con riguardo alla legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione-quadro, ed in particolare in relazione alla disciplina della procedura passiva di esecuzione del mandato di arresto europeo;  
ricordato che, secondo la Relazione della Commissione europea del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270), lo strumento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo è ampiamente utilizzato nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE. Secondo i dati statistici riguardanti il 2018, una media stimata del 54,5 per cento delle persone ricercate acconsente alla propria consegna (rispetto al 62,96 per cento del 2017) e la durata media della procedura di consegna è di 16,41 giorni dall'arresto. Il tempo medio per l'estradizione di coloro che non acconsentono alla propria consegna è di circa 45,12 giorni;  
valutato che:
  - secondo quanto affermato nella relazione del Governo, le disposizioni dello schema in esame si pongono in linea con la Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche, "l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra stati membri" - Relazione sull'Italia (documento 5832/2/09 REV 2, versione declassificata);
  - attraverso l'adozione del decreto legislativo in titolo, potranno essere prevenute eventuali procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE, la cui attivazione è stata evocata dalla Commissione nella citata Relazione del 2 luglio 2020 (COM(2020) 270) e ora rese possibili dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal Trattato di Lisbona anche per gli atti dell'ex Terzo pilastro dell'Unione europea (Giustizia e Affari Interni),  
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1959**

- La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;  
rilevato che:
- il disegno di legge è finalizzato a ratificare l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»). Si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge;
  - il Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'UE, la Colombia e il Perù, firmato l'11 novembre 2016, si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (parti contraenti, disposizioni dell'Accordo, tabella di soppressione dei dazi, regole di origine, misure di salvaguardia agricola, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, appalti pubblici, indicazioni geografiche, dichiarazioni comuni, disposizioni generali e finali) e di 20 allegati;
  - l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù, del 2012, primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo. Sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo multipartito istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'Accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico

per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti. Facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120; valutato che, secondo la Commissione europea, il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza del Protocollo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche. Il Protocollo è asimmetrico e modulato in funzione delle esigenze di sviluppo dell'Ecuador: i dazi saranno ridotti solo gradualmente nell'arco di 17 anni. All'entrata in vigore del Protocollo, l'UE liberalizzerà quasi il 95 per cento delle linee tariffarie e l'Ecuador circa il 60 per cento. Secondo le stime della Commissione, l'impatto sul PIL dell'Ecuador dovrebbe essere notevole. Grazie al Protocollo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità dell'atto in esame con l'ordinamento europeo, posto che si tratta della ratifica di un Accordo concluso sulla base delle procedure proprie dell'Unione per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013**

La 14ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto "Ristori bis"), che introduce ulteriori misure urgenti con riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, e al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, in aggiunta a quelle già stabilire con il decreto-legge n. 137 (cosiddetto "Ristori"); considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea che:

- l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge stabilisce l'obbligo del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni e integrazioni (*Temporary Framework*), con specifico riferimento alle misure di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge;
- l'articolo 11 estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista per mese di novembre 2020, anche alle attività aggiunte nell'allegato 1 del decreto Ristori, nonché alle ulteriori attività di cui all'allegato 2, ma queste ultime solo per le "zone rosse", nei limiti del rispetto della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro, rivolto alle organizzazioni che non svolgono attività di impresa, di promozione sociale, di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto per gli operatori IVA né con le misure di sostegno a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche;
- l'articolo 17 reca l'attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha anticipato al 24 novembre 2020, per le parti applicabili all'agente biologico SARS-CoV-2, il termine entro il quale gli Stati membri devono dare attuazione agli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/1833. Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1 della medesima



direttiva (UE) 2020/739 è stato attuato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che ha inserito la voce relativa al SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo;

- l'articolo 18, in relazione alle esigenze di contenimento della diffusione del Covid-19 nel contesto migratorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevede l'estensione anche ai versamenti scaduti nel 2018 e 2019, della definizione agevolata di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, secondo cui, salvi i versamenti IVA, gli importi potranno essere versati nel limite del 40 per cento del dovuto. L'articolo specifica tuttavia che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato "*de minimis*";
- l'articolo 21 riconosce alle aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento, relativo al mese di dicembre 2020, dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 22 concede alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli un contributo per far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (pronti al consumo) e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta (freschi, non lavati e confezionati), conseguente alla diffusione del virus Covid-19, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; richiamate le modifiche apportate al *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, adottate con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, e in particolare l'ultima modifica che ha prorogato la validità del *Temporary Framework* per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, salvo la parte sugli aiuti alla ricapitalizzazione che è stata prorogata fino al 30 settembre 2021, e che ha ulteriormente esteso l'ammissibilità degli aiuti per ricomprendere anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia (sezione 3.12, punti 86-87 del *Framework*); apprezzato l'intervento previsto dall'articolo 15 a sostegno del Terzo settore, come suggerito nel parere espresso dalla Commissione in data 10 novembre 2020 sul primo decreto Ristori; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1571**

La 14a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.21 (testo 2), 2.100, 10.0.3 (testo 2), 5.0.1 (testo 3) e 11.0.2 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo; richiamato il parere espresso sul testo e sugli emendamenti in data 11 novembre 2020; considerati i limiti derivanti dalla normativa europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e delle sue modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 571 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*)**

### **, n. 3) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 14a Commissione, esaminata la proposta di direttiva COM(2020) 571, che prevede di integrare l'allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, aggiungendo all'elenco dei valori limite vincolanti dell'UE due nuove voci relative all'acrilonitrile e ai composti del nichel, e riducendo i valori limite relativi al benzene;

condivisa l'importante finalità di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i tumori che rappresentano la prima causa dei decessi correlati al lavoro nell'Unione europea, attraverso la fissazione di valori limite di esposizione professionale (OEL) più restrittivi per le tre sostanze cancerogene e mutagene considerate;

considerata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sostiene la conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e agli interessi nazionali;

considerata la valutazione d'impatto SWD(2020) 183, che accompagna la proposta, nonché i pareri espressi dal Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS), e dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); ritenuto, al riguardo, che tale valutazione d'impatto, svolta nel 2017-2019, avrebbe dovuto comprendere anche una proiezione previsionale di medio termine che tenesse in considerazione le rapide evoluzioni scientifiche e tecnologiche nell'ambito della transizione ecologica dal fossile al "verde" e delle relative ricadute sulla domanda, sulla produzione e sull'occupazione, per consentire la più consapevole definizione delle misure a tutela della salute dei lavoratori dalle esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni;

ritiene che la proposta individui correttamente come base giuridica l'articolo 153 del TFUE, in base al quale l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori" e che a tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro, e evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, a norma del quale, nell'ambito delle competenze non esclusive dell'Unione, il Legislatore europeo può intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti adeguatamente dagli Stati membri singolarmente (necessità dell'azione UE) e possono, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello di Unione (valore aggiunto dell'azione UE). A tale riguardo, appare evidente come l'esigenza di proteggere i lavoratori dall'esposizione alle sostanze nocive sia la medesima in tutta l'Unione e che, pertanto, sia necessario stabilire con norma europea valori limite unici per tutti gli Stati membri. Anche sul fronte della tutela delle pari condizioni di concorrenza tra le imprese appare necessario che i valori limite di esposizione siano stabiliti a livello europeo, al fine di evitare che livelli divergenti di protezione dei lavoratori possano incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Infine, le divergenze nei livelli di tutela rappresentano anche un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, i quali tendono a non accettare lavori in Stati membri in cui vigono livelli inferiori di tutela della sicurezza e della salute;

ritiene, tuttavia, che la proposta non rispetti pienamente il principio di proporzionalità, nella misura in cui non tiene conto del diverso impatto che i nuovi valori limite previsti rischiano di produrre sulle imprese di più piccole dimensioni, in termini di costi di adeguamento in rapporto al fatturato, rispetto alle imprese medie e grandi;

ritiene, pertanto, necessario introdurre, nella proposta di direttiva, disposizioni specifiche che prevedano la possibilità per gli Stati membri di istituire forme di compensazione per le imprese,

soprattutto per quelle di dimensioni più ridotte, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite stabiliti, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla green economy - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa di ambiente e salute.

Invero, le due forme di mitigazione dei costi già previste dalla proposta consistono nello stabilire valori limite di esposizione non eccessivamente restrittivi, per evitare il sicuro fallimento di un certo numero di piccole imprese, e nel prevedere periodi transitori di 2 e 4 anni, per consentire di programmare e diluire gli investimenti necessari al rispetto dei nuovi valori limite. Entrambi gli accorgimenti, tuttavia, valgono egualmente per le grandi come per le piccole imprese, senza produrre alcuna riduzione, per queste ultime, delle condizioni di ulteriore svantaggio derivanti dai nuovi valori limite.

Dalla valutazione d'impatto, che accompagna la proposta, risulta infatti chiaramente che, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consentono di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente, con il conseguente spiazzamento degli investimenti delle imprese stesse dalle loro attività di sviluppo dimensionale e di ricerca e innovazione.

Tale conseguenza, oltre a non rispettare pienamente il principio di proporzionalità, sembra anche non rispettare pienamente il dettato dell'articolo 153 del TFUE, che al paragrafo 2, lettera b), stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro" e che "tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese".

In particolare, risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura, sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell'attuazione dei valori limite proposti, e le imprese operanti in tali settori sono composte al 95 per cento da imprese di piccole dimensioni. In particolare, il settore delle fonderie avrebbe un costo elevato di investimento soprattutto come una tantum iniziale, pari all'1,1 per cento del fatturato, per poi compensare con investimenti ridotti negli anni successivi.

Inoltre, questo settore non potrebbe trasferire i costi sui prezzi al consumo, data la forte concorrenza con Paesi come la Cina che applica valori limite relativi al benzene ben meno restrittivi (2 ppm, contro 0,2 ppm della proposta). Anche per i composti del nichel, i valori limite vigenti al di fuori dell'Europa (Australia, Canada, Giappone, Corea del Sud, India, Brasile, Stati Uniti e Cina) sono superiori a quelli considerati dalla proposta.

Gli Stati europei con il maggior numero di imprese operanti nel settore delle fonderie, e quindi maggiormente gravate dai valori limite del benzene e dei composti del nichel, sono in primo luogo l'Italia e a seguire Germania, Repubblica ceca, Spagna, Polonia e Francia. Ne risulterebbe particolarmente colpita l'Italia anche perché, rispetto agli altri Paesi citati, ha un tessuto produttivo composto in maggior misura da imprese di piccole dimensioni.

Inoltre, con riferimento ai soli composti del nichel, l'Italia, insieme a Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Slovenia non hanno, attualmente, alcun valore limite di esposizione in vigore, cosa che rende ulteriormente più oneroso per le imprese di tali Paesi l'adeguamento ai nuovi valori limite proposti, rispetto alle imprese degli altri Paesi.

Per tutti questi motivi si ritiene necessario prevedere, nella proposta di direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare forme di compensazione, soprattutto per le piccole imprese, con riferimento ai maggiori costi di investimento necessari all'adeguamento ai nuovi valori limite di esposizione stabiliti per le tre sostanze considerate, individuando al contempo, per tali compensazioni, formule che non incoraggino la persistenza delle imprese in configurazioni energeticamente obsolete, ma che ne incoraggino la transizione - con riferimento alla *green economy* - verso la propria forma energeticamente più evoluta e rispettosa dell'ambiente e della salute.

